



# COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA**

**N. 54 del registro**

**Data 28 dicembre 2017**

**Oggetto:** Dichiarazione di esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione o la demolizione della costruzione abusiva sita in Misilmeri in via Crispino Vicari n° 16, su di un lotto identificato oggi catastalmente al N.C.E.U. al foglio 12 particella 1703 (ex N.C.T. part.ile 219 e 341).

---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 10:15 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di ripresa disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Paganelli Giulia	Presente
2) Cerniglia Filippo	Assente	12) Pavone Gianluca	Presente
3) Cocchiara Agostino	Presente	13) Romano Vincenzo	Presente
4) Cusimano Marika	Assente	14) Sanci Pietro	Presente
5) D'Acquisto Rosalia	Presente	15) Strano Giusto	Presente
6) Ingrassia Antonino	Assente	16) Tripoli Roberta	Assente
7) La Barbera Francesco	Presente	17) Tripoli Salvatore	Presente
8) Lo Burgio Dalia	Presente	18) Tubiolo Antonino	Presente
9) Lo Franco Giusto	Presente	19) Vicari Giovanna	Presente
10) Montadoni Alessandra	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

**PRESENTI N. 16**

**ASSENTI N. 4**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la dott.ssa Rosalia d'Acquisto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio

## Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

### Premesso che:

- Il territorio del Comune di Misilmeri è stato interessato, nei decenni precedenti, da fenomeni massivi di abusivismo edilizio, le cui considerevoli proporzioni hanno condizionato negativamente lo sviluppo urbanistico locale secondo direzioni, trasformazioni e usi del territorio che avrebbero potuto seguire altre e ben più sostenibili modalità di crescita ed evoluzione e hanno comportato in molti casi la grave compromissione dei valori ambientali e storico-monumentali locali;

- in merito alle attività di repressione dell'abusivismo edilizio che il Comune di Misilmeri è chiamato ad assicurare, è utile menzionare i numeri che qualificano il fenomeno: 1177 sono, ad oggi, le pratiche di repressione dell'abusivismo edilizio riportate nel registro cronologico dell'Area 4 Urbanistica. Su di esse si sta procedendo alla verifica della sanabilità degli abusi, incrociando i dati anche con i fascicoli delle istanze di condono edilizio (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03) presenti nei nostri archivi e non ancora definite e, contemporaneamente, si sta procedendo alle azioni di repressione previste per legge (art. 31 D.P.R. 380/01) che vanno dall'emanazione dell'ordine di demolizione al verbale di inottemperanza (nei casi di mancata demolizione) fino alla proposta di Deliberazione in Consiglio Comunale per la demolizione o la dichiarazione dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici;

- Le numerose violazioni alle norme edilizie appena richiamate e l'applicazione delle relative sanzioni, adottate all'interno di un procedimento che, per legge (D.P.R. 380/2001 Testo unico sull'edilizia), conduce all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate e delle relative aree di sedime, portano oggi alla necessità, insieme all'intensificazione dei controlli per prevenire e reprimere nuovi abusi, di avviare, se pur con grave ritardo, le procedure amministrative finalizzate alla definizione delle questioni pendenti, chiamando il Consiglio Comunale a determinarsi in merito alla demolizione ovvero all'utilizzazione per fini pubblici degli immobili abusivi già acquisiti (Art. 31 "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" D.P.R.380/2001);

- di grande importanza hanno i risultati raggiunti dal Comune di Misilmeri dal 2015 al 2017 che, nello specifico vedono:

#### A) Demolizione di abusi edilizi

- 2016
  - Demolizioni eseguite dal responsabile dell'abuso **a seguito di apposita attività di diffida portata avanti dal Comune:**
    1. fabbricato ad una elevazione fuori terra, realizzato in muratura portante, dotato di travi lignee ma sprovvisto di copertura, delle dimensioni di circa m 5,50 x m 10,50. Sentenza n° 534/10 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese il 21/07/2010, irrevocabile il 08/10/2012 (fascicolo 982,

- già oggetto della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 11/02/2016);
2. manufatto ad una elevazione f.t. di mq 45 circa, oltre piattaforma in c.a. e muri perimetrali in tufo, senza pilastri e privo di copertura e infissi. Sentenza n° 1144/2011 Reg. Sent. Corte di Appello di Palermo del 28/03/2011, irr. Il 30/08/2011 (fascicolo 985);
  3. piattaforma in c.a. e otto pilastri (fascicolo 621);
  4. ampliamento di fabbricato preesistente (fascicolo 1164);
  5. Edificio per abitazione a due elevazioni fuori terra e pertinenza al piano seminterrato. Sentenza del Tribunale di Palermo del 25 maggio 2001 n° 53/2001 (fascicolo 703);
  6. manufatto ad una elevazione f.t. in ampliamento di edificio preesistente. (fascicolo 1168);
- 2017
    - **Demolizioni eseguite dal responsabile dell'abuso a seguito di apposita attività di diffida portata avanti dal Comune:**
      1. Fabbricato in c.a. ad una elevazione f.t. di mq 105 (fascicolo 803);
      2. Corpo di fabbrica in c.a. ad una elev. f.t. di mq. 35 in ampliamento di fabbricato preesistente. Sentenza Corte di appello del 16/05/2012 n° 2204/2012 (fascicolo 1018);
      3. Ampliamento a P.T. (Sub. 2) avente sup. mq. 63,00 di un fabbricato preesistente. Sentenza del 06/11/01 Tribunale di Palermo, sez. Bagheria, irr. il 19/12/2002 (fascicolo 1159);
      4. Demolizione del solo magazzino a P.T. Sentenza n° 2903/2001 Reg. Sent. Emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 19/10/2001, irr. il 15/03/2002 (fascicolo 691);
      5. piastra di fondazione di 54 mq e pilastri. Sentenza di condanna Pretore di Bagheria del 16/12/1993, irr. il 19/02/1994 (fascicolo 311);
      6. magazzino ad una elevazione fuori terra. Sentenza del Pretore di Bagheria del 13/10/1995, esecutiva il 22/12/1995 (fascicolo 425);
      7. Fabbricato a due elevazioni f.t. Sentenza n° 587/08 del 25/09/2008 Procura della Repubblica di termini Imerese (fascicolo 984);
      8. Sopraelevazione di due unità abitative oltre sottotetto adibite a civile abitazione su fabbricato preesistente. Sentenza Tribunale di Bagheria n° 806/2000, irr. il 28/05/2002 (**in itinere**) (fascicolo 731);
      9. 5° elevazione f.t. su fabbricato preesistente (**in itinere**) (fascicolo 693);
      10. demolizione parziale di fabbricato in c.a. a tre elevazioni f.t. oltre parziale quarta elevazione f.t. con copertura a falde (**in itinere**) (Fascicolo 907);
      11. fabbricato in c.a. di mq 380 (**in itinere**) (fascicolo 741);
      12. fabbricato in c.a. di mq 140 (**in itinere**) (fascicolo 1047).
    - **Demolizioni eseguite dall'Ufficio:**

1. **due strutture in c.a di mq 180 cadauna.** Sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15/10/05, irrevocabile il 20/05/10 (fascicolo 962, già oggetto della Deliberazione di Consiglio Comunale n°5 del 11/02/2016)

**B) Sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 31 comma 4bis D.P.R. 380/01:**

- Deliberazione n° 35 del 30/07/2015 di Consiglio Comunale sulla “Determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31 comma 4° del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. per inottemperanza all'ordine di demolizione”;
- n° 8 sanzioni pecuniarie emesse nel 2017;

**C) Deliberazioni di consiglio comunale di dichiarazione esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici:**

- 2015 - n° 2 deliberazioni;
- 2016 - n° 10 deliberazioni;
- 2017 – n° 5 deliberazioni;

**D) Immobili, oggetto di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici, destinati a residenza pubblica:**

- 2016: fascicolo n° 958 - immobile in c.a. ad una elevazione fuori terra – Contratto di locazione;
- 2017: fascicolo 914 – immobile in c.a. a due elevazioni fuori terra – Concessione dell’uso abitativo in itinere;
- sono in itinere le istanze per altre tre concessioni dell’uso abitativo.

**E) Immobili, oggetto di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici, destinati a servizi pubblici:**

- 2015:
  - fascicolo 321 – fabbricato a 8 elevazioni fuori terra – destinato ad ospitare uffici pubblici (Servizi sociali e altri);
- 2016:
  - fascicolo 1053 – fabbricato ad una elevazione fuori terra – destinato a ospitare 3 aule scolastiche;
  - fascicolo 1055 – fabbricato a due elevazioni fuori terra – destinato ad ospitare servizi pubblici e/o scuole.

- nel caso specifico della presente proposta di deliberazione ci si riferisce all’immobile sito in Misilmeri in via Crispino Vicari n° 16, su di un lotto identificato oggi catastalmente al N.C.E.U. al foglio 12 particella 1703 (ex N.C.T. part.ile 219 e 341), realizzato in totale difformità rispetto alla Concessione edilizia n° 52/03 del 24/07/2003, che prevedeva la realizzazione di un impianto produttivo in verde agricolo, dai signori:

- Benigno Lidia, nata a Palermo il 04/10/1968, C.F. BNGLDI68R44G273T;
- Ortello Edoardo, nato a Misilmeri il 18/10/1965, C.F. RTLDRD65R18F246S entrambi residenti in via Crispino Vicari n° 16/18

– Che per l'immobile in oggetto agli atti d'ufficio risulta quanto segue:

in data 10/12/2004 è stata presentata dalla signora Benigno Lidia, nata a Palermo il 04/10/1968 e residente a Misilmeri in via Crispino Vicari 16-18, domanda di sanatoria edilizia ai sensi della legge n° 326/03 art. 32 prot. n° 36647, relativa ad un fabbricato a due elevazioni fuori terra (piano terra e primo piano) e parte del terzo piano coperto con struttura in legno e tamponatura in muratura avente una superficie utile residenziale di 250 mq, ricadente catastalmente al foglio 12 particelle n° 219, 341 contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata all'istanza di cui sopra, resa in data 10/12/2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n° 445/2000, dalla stessa signora Benigno Lidia, sopra meglio generalizzata dichiara che le opere edilizie oggetto di condono sono state ultimate il 28/12/2002;

dall'istruttoria preliminare della suddetta domanda eseguita dall'Ufficio e dal verbale di sopralluogo congiunto tra questo Ufficio e il Corpo dei Carabinieri avvenuto in data 28/09/2005, l'immobile risulta essere invece la realizzazione in totale difformità di quanto previsto dalla Concessione edilizia n° 52/03 rilasciata il 24/07/2003 ai signori Benigno Lidia e Ortello Edoardo per la realizzazione ex novo su un lotto libero di un impianto produttivo in verde agricolo;

Sentenza n° 1925/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, divenuta definitiva il 05/04/2013, con la quale è stata disposta a carico dei signori Benigno Lidia e Ortello Edoardo, nato a Misilmeri in data 18/10/1965, entrambi residenti in via Crispino Vicari n° 16/18, la demolizione delle opere abusivamente realizzate in totale difformità dalla concessione edilizia n° 57/03;

Determinazione n° 16/A4 del 14/12/2015 di diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 30/09/2003 n° 269, convertito con modificazione nella L. 326/03 richiesta con istanza prot. 36647 del 10/12/2004;

Ingiunzione di demolizione n° 2/2016 del 04/02/2016;

Verbale di inottemperanza prot. n° 18124 del 11/06/2016;

Sollecito, acclarato al protocollo generale di questo Ente al n° 11596 del 10/04/2017 con il quale la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo comunica che: *“considerato che non risulta siano stati sospesi dal TAR Sicilia i provvedimenti impugnati [...], onde DEVE procedersi con sollecitudine – anche in considerazione del lungo tempo trascorso - alla disposta demolizione”*;

Accertamento di inottemperanza alla Ingiunzione n° 2/2016 prot. n° 13737 del 02/05/2017;

Ordinanza n° 6/2017 del 02/05/2017 prot. n° 13748 di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/01 comma 4 bis;

Diffida a demolire prot. n° 13742 del 02/05/2017;

## B) I DATI INERENTI IL FABBRICATO

Trattasi di un fabbricato con struttura in c.a.\_a due elevazioni fuori terra (piano terra e primo piano) e parte del terzo piano coperto con struttura in legno e tamponatura in muratura avente una superficie utile residenziale di 250 mq ed una superficie coperta di mq 247 circa;

Dalla verifica anagrafica si evince che i signori Benigno Lidia e Ortello Edoardo risiedono nell'immobile oggetto della presente proposta di deliberazione e che nello stesso stabile risiedono anche:

- Di Salvo Flavio nato il 12/08/1995;
- Di Salvo Gabriele nato il 08/05/2017

L'immobile ricade in Z.T.O. *E1 – verde agricolo normale* del vigente P.R.G.

Vincoli:

- 1) vincolo sismico (zona sismica di II categoria) giusto DM 10/03/1969;
- 2) vincolo idrogeologico per il quale la ditta ha richiesto e ottenuto il N.O. - prot. n° 19424 Pos. IV-2/46 del 27/03/2003 che riporta:

*“SI AUTORIZZA nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con le prescrizioni sotto specificate, i movimenti di terreno denunciati in località Montagnolelli del Comune di Misilmeri ricadente sulla/e particella/e n° 219-341 del foglio di mappa 12 della proprietà di/del ditta in oggetto, consistenti in scavo di sbancamento per la posa delle fondazioni di un fabbricato di mq 145 circa, area di parcheggio e stradella di accesso”*

L'immobile ricade in prossimità della via Crispino Vicari ex S.P. 38 in virtù degli atti:

– Verbale di consistenza del 12/07/1983, redatto dalla Provincia di Palermo Assessorato Lavori Pubblici Uff. Tecnico e dal Comune di Misilmeri, avente come oggetto “Strada provinciale n° 38: “Misilmeri – Belmonte Mezzagno – Santa Cristina Gela – Bivio sulla provinciale Piana-Ficuzza” traversa interna dell’abitato di Misilmeri nel quale si specifica che:

*“La traversa interna dell’abitato di Misilmeri e quindi la zona da considerare quale centro abitato vero e proprio ha inizio dalla progr. 0+000 e termina alla progr. 2+100 della strada provinciale “Misilmeri – Belmonte Mezzagno – Santa Cristina Gela” attraversando la via Roma. A maggior chiarimento si precisa che la progr. 0+000 – inizio della traversa interna – ricade all’incrocio con il c.so V. Emanuele di Misilmeri, ex SS 121, ora S.P. n°*

*77, e la progr. fine della traversa interna ricade in corrispondenza dell'incrocio con la via La Masa”;*

- Verbale prot. n° 110062 del 27/09/2004 di consistenza e di consegna del tratto compreso tra il Km 0+000 ed il Km 2+100 della S.P. n° 38 Misilmeri-Belmonte al Comune di Misilmeri quale traversa interna “*e quindi da considerare quale centro abitato vero e proprio*”;

### C) REPERTORIO FOTOGRAFICO

l'immobile in oggetto, contrassegnato dal n° 1167 del fascicolo di repressione.





**Rilevato** che il Dipartimento reg.le Urbanistica è intervenuto in merito alla verifica dello stato delle procedure repressive degli abusi edilizi accertati, evidenziando come “il trasferimento automatico dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, implica un danno erariale, nell’ipotesi che gli immobili siano rimasti in uso, agli stessi responsabili dell’abuso, a titolo gratuito”;

**Visto:**

- l’art. 31 c.5 del DPR 380/01 recita: *“L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”*;
- la costante e consolidata giurisprudenza e in particolar modo:
  - la sentenza di Cass. Sez. III n. 9864 del 9 marzo 2016 che recita:  
*“Non vi è, dunque, alcuna incompatibilità tra l’eventuale acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio del Comune e l’esecuzione dell’ordine giurisdizionale di demolizione (ex plurimis: sez. 3, 28 febbraio 2012, n. 27298; sez. 3, 28 novembre 2007, n. 4962/2008; sez. 3, 5 luglio 2007, n. 34298; sez. 3, 18 dicembre 2006, n. 1904/2007), con il solo limite delle dichiarate prevalenti esigenze pubbliche”*;
  - la sentenza 9 marzo – 13 aprile 2017, n. 1770 nella quale il Consiglio di Stato, in merito alla dichiarazione di prevalenti interessi pubblici che il Consiglio Comunale può esprimere ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.P.R. 380/01, dichiara:



quella norma funge da strumento di sostanziale redenzione dalla colpa (costituita dall'avvenuta edificazione non legittima), con l'unica attenuante data dal fatto che il perdono (a livello sostanziale ed oggettivo) non si risolve in vantaggio del singolo, autore della colpa, bensì dell'intera collettività."

**Preso atto:**

- che l'immobile è terminato in ogni sua parte;
- che i costi della demolizione, calcolati dall'ufficio (vuoto x pieno) possono essere contemplati in circa € 45.000,00;

- che l'immobile, se eventualmente mantenuto per prevalenti interessi pubblici, per la prossimità all'ambito urbano ed al castello arabo-normanno potrebbe assolvere alla funzione di ospitare servizi culturali e/o turistici e questa destinazione potrebbe rappresentare un risarcimento collettivo al danno ambientale e di immagine che costruzioni abusive come quella in argomento hanno causato al contesto storico e monumentale misilmerese;

che, in alternativa alla collocazione di servizi, se eventualmente mantenuto per prevalenti interessi pubblici, potrebbe comunque assolvere al fabbisogno abitativo di quelle famiglie che, verificati i requisiti obbligatori, ne faranno apposita richiesta.

**Propone**

A) di dichiarare l'inesistenza di prevalenti interessi pubblici sulla costruzione abusiva sita in Misilmeri in via Crispino Vicari n° 16, su di un lotto identificato oggi catastalmente al N.C.E.U. al foglio 12 particella 1703 (ex N.C.T. part.1le 219 e 341), e pertanto procedere alla demolizione del fabbricato in questione a cura dell'Ufficio preposto ed a spese e a carico dei responsabili dell'abuso.

**Oppure**

B) di dichiarare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici sulla costruzione abusiva sita in Misilmeri in via Crispino Vicari n° 16, su di un lotto identificato oggi catastalmente al N.C.E.U. al foglio 12 particella 1703 (ex N.C.T. part.1le 219 e 341) e quindi conservare la stessa nella disponibilità del Comune di Misilmeri individuando quale destinazione d'uso (l'una è alternativa all'altra):

B.1: Servizi pubblici culturali e/o turistici;

OPPURE

B.2: Alloggi residenziali pubblici.

**Il proponente**

F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Misilmeri, 22.11.2017

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 22.11.2017

**Il Responsabile dell'Area 4**  
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, allo stato attuale.

Misilmeri, 22.11.2017

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**  
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto 7 iscritto all'odg. avente ad oggetto: «Dichiarazione di esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione o la demolizione della costruzione abusiva sita in Misilmeri in via Crispino Vicari n° 16, su di un lotto identificato oggi catastalmente al N.C.E.U. al foglio 12 particella 1703 (ex N.C.T. part.lle 219 e 341)» e li invita a votare prioritariamente per la dichiarazione di esistenza di interessi pubblici alla conservazione dell'immobile e poi per destinare l'immobile ad alloggi residenziali pubblici.

## Il Consiglio Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Dichiarazione di esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione o la demolizione della costruzione abusiva sita in Misilmeri in via Crispino Vicari n° 16, su di un lotto identificato oggi catastalmente al N.C.E.U. al foglio 12 particella 1703 (ex N.C.T. part.lle 219 e 341)», predisposta dal Responsabile dell'Area 4 arch. Lo Bocchiario Giuseppe;

Preso atto del contenuto della proposta di deliberazione;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'arch.Giuseppe Lo Bocchiario, responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione sulla proposta di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell'immobile abusivo sito in Misilmeri in via Crispino Vicari n. 6 che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

Presenti	16	
Voti favorevoli	16	

Visto l'esito della successiva votazione di destinazione dell'immobile ad **alloggi residenziali pubblici**, che ha dato il seguente risultato:

Presenti	16	
Voti favorevoli	16	

## **Delibera**

- di approvare la proposta di deliberazione, dichiarando la **esistenza** di prevalenti interessi pubblici per la conservazione della costruzione abusiva sita in Misilmeri in via Crispino Vicari n° 16, su di un lotto identificato oggi catastalmente al N.C.E.U. al foglio 12 particella 1703 (ex N.C.T. part.lle 219 e 341)»,destinando la stessa **ad alloggi residenziali pubblici (B.2)**,

Letto, approvato e sottoscritto.-

**IL PRESIDENTE**

F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to: sig. Pietro Sanci

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile  
| in data 13.01.2018, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale li 03.01.2018

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 03.01.2018 al 18.01.2018  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 19.01.2018**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **03.01.2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**